



Città di Eraclea

Città metropolitana di Venezia

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - Ufficio Tributi
Mail tributi@comune.eraclea.ve.it



Bando per l'accesso alle riduzioni TARI a favore delle attività economiche tenute al pagamento della TARI per l'anno 2021 al Comune di ERACLEA (VE) ai sensi dell'art.6 D.L. n. 73 del 25/05/2021.

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 e della delibera di Giunta Comunale n.103 del 14/09/2021, con il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.73/2021 è volontà dell'Amministrazione comunale concedere una riduzione alle attività economiche, non rientranti tra le attività chiuse o soggette a restrizioni nel 1° semestre 2021 per effetto di appositi provvedimenti (Dpcm e simili), che abbiano comunque subito effetti economici negativi derivanti dalla pandemia, comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 per una percentuale almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'art.1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti previsti

1. La riduzione del presente articolo è rivolta alle attività economiche, anche individuali, che esercitano una attività di impresa o professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA (ditte individuali, società, associazioni professionali, ecc..), soggetti passivi ai fini TARI per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021.
2. Possono essere beneficiari della riduzione solo ed esclusivamente gli operatori economici anche individuali che esercitano un'attività di impresa in qualunque forma giuridica e che abbiano una partita IVA, che siano soggetti passivi ai fini TARI con posizione utenza non domestica già attiva alla data di approvazione del presente bando e in possesso dei requisiti definiti dall'art. 1 del D.L. n. 41/2021 e dalla Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:
 - l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
 - al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
 - ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti (si veda art. 1 comma 4 D.L. n. 41/2021);
 - non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare ed altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

3. Il riconoscimento e il calcolo della riduzione sono condizionati alla presentazione di apposita istanza telematica da rendere al gestore della TARI – VERITAS Spa, entro il 31 ottobre 2021, a pena di decadenza, nel sito del gestore www.gruppooveritas.it. La riduzione spettante non potrà superare il 30% della quota variabile TARI dovuta per l'anno 2021.
4. La riduzione si applica all'utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di codici ATECO diversi, si applica il codice principale da CCIAA. Le attività economiche esercitate su area demaniale marittima, quali chioschi e stabilimenti balneari, rientrano nella presente fattispecie.
5. La riduzione spettante potrà essere oggetto di riparametrazione in caso di superamento del budget iscritto nel bilancio di previsione comunale.

3 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione.
2. La riduzione spettante ad ogni richiedente ammesso all'erogazione non potrà superare il 30% della quota variabile TARI dovuta per l'anno 2021.
3. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:
 - euro 270.000,00 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - euro 225.000,00 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
 - euro 1.800.000,00 per tutte le altre imprese.I contribuenti che superano i tetti massimi sopra previsti, con aiuti precedentemente richiesti, non potranno fare domanda di riduzione di cui al presente bando.
4. Sono escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche: istituti di credito e finanziari, uffici postali, sale scommesse, circoli privati, autorimesse e magazzini quando non abbinati ad una attività principale.

4 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere esclusivamente sul sito del gestore www.gruppooveritas.it entro il 31 ottobre 2021, contenente le seguenti informazioni minime:
 - a. dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante comprensivi di codice fiscale e partita iva;
 - b. codice utente TARI;
 - c. indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
 - d. recapito telefonico ai fini della procedura;
 - e. il codice ATECO primario dell'impresa;
 - f. luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI;
 - g. tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza.
2. Con la presentazione della domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file PDF, comprendente:
 - Il modulo sottoscritto;
 - l'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: *"Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"* della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* (comma 13 art. 1 D.L. n. 41/2021);
 - ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. n. 41/2021 (reperibile sul cassetto fiscale)

oppure, in assenza, dichiarazione resa dal consulente fiscale abilitato in ordine alla sussistenza dei requisiti dall'art. 1 commi da 1 a 4 del D.L. n. 41/2021.

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/28.12.2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Il modello di domanda, compilato tassativamente a pena di esclusione in ciascuna delle parti di cui si compone, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.
5. Con riferimento alle disposizioni del presente Bando e alle modalità di presentazione della domanda, sarà possibile inviare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di posta elettronica tributi@comune.eraclea.ve.it.
6. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso citate.

5 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione del presente bando è applicata nella rata di saldo a conguaglio dell'importo dovuto ai fini TARI per l'anno 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo

6 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas Spa che esegue l'istruttoria iniziale da proporre al Comune, verifica la sussistenza dei requisiti per avere la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.
2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:
 - a) presentate oltre la data stabilita;
 - b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore Veritas Spa e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
 - c) non completamente compilate secondo le modalità previste.
3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel caso di accertata mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, oggettivi e soggettivi, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di concessione della riduzione, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione a quella di restituzione dello stesso. In caso di dichiarazione mendace rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.
4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per le conseguenti verifiche istruttorie.